



# LA NORMATIVA SULL'AUSTICA

Per. Ind. Maurizio Migliorini  
miglio@perigeo.net

## NORMATIVA SULL'ACUSTICA



**L. 26 ottobre 1995, n. 447**

**“Legge quadro sull’inquinamento  
acustico”**



## NORMATIVA SULL'ACUSTICA



# L. 26 ottobre 1995, n. 447

Art. 1.

*Finalità della legge.*

- ⌘ 1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 della Costituzione.
- ⌘ 2. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

## NORMATIVA SULL'ACUSTICA



**L. 26 ottobre 1995, n. 447**

**Lo scopo della normativa è quello di «ridurre l'esposizione al rumore e prevenire nuove situazioni di esposizione della popolazione, secondo la scienza o l'esperienza».**

## NORMATIVA SULL'ACUSTICA



### **L. 26 ottobre 1995, n. 447**

Art. 3.

#### *Competenze dello stato*

e) **la determinazione**, fermo restando il rispetto dei valori determinati ai sensi della lettera a), con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, **dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre**

## NORMATIVA SULL'ACUSTICA



### **L. 26 ottobre 1995, n. 447**

Art. 3.

*Competenze dello stato*

f) **l'indicazione**, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con, il Ministro dei trasporti e della navigazione, **dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico;**

# NORMATIVA SULL'ACUSTICA



**D.M. Ambiente 11 dicembre 1996**  
"Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo "

**D.P.C.M. 18 settembre 1997**  
"Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante"

**DECRETO relativo al decreto 29 novembre 2000**  
Criteri per la predisposizione dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.

**D.M. Ambiente 31 ottobre 1997**  
"Metodologia di misura del rumore aeroportuale"

**D.P.R. 30/03/2004 n. 1426**  
«Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico stradale»

**DECRETO 23 novembre 2001**  
"Criteri per la predisposizione dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore"

**D.P.C.M. 14 novembre 1997**  
"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

**D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304**  
"Regolamento delle attività motoristiche"

**D.P.C.M. 5 dicembre 1997**  
"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"

**L. 26 ottobre 1995  
n. 447  
"Legge quadro  
sull'inquinamento  
acustico"**

**DECRETO 29 novembre 2000**  
"Criteri per i piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore"

**D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496**  
"Regolamento per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili"

**D.M. Ambiente 3 dicembre 1999**  
"Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti"

**D.M. Ambiente 16 marzo 1998**  
"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"

**D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476**  
"Regolamento concernente il divieto di voli notturni"

**D.P.C.M. 31 marzo 1998**  
"Criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica"

**D.M. Ambiente 20 maggio 1999**  
"Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti "

**D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459**  
"Regolamento per inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"

**D.P.C.M. 16 Aprile 1999, n.215**  
"Regolamento per luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"

## NORMATIVA SULL'ACUSTICA



### **L. 26 ottobre 1995, n. 447**

Il decreto di cui all'art. 3 comma 1 lettera f, che doveva fornire le indicazioni dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie, **non è ancora stato emanato.**



# DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

5 dicembre 1997

## Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 «legge quadro sull'inquinamento acustico»;

Vista la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1769 del 30 aprile 1966, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici nelle costruzioni edilizie;

Vista la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412;

Considerata la necessità di fissare criteri e metodologie per il contenimento dell'inquinamento da rumore all'interno degli ambienti abitativi;

# DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

5 dicembre 1997

## Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

### Art. 1.

#### **Campo di applicazione**

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, **determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.**
2. I requisiti acustici delle sorgenti sonore diverse da quelle di cui al comma 1 sono determinati dai provvedimenti attuativi previsti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447.

# DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

5 dicembre 1997

## Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

### Art. 2.

#### Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, **gli ambienti abitativi** di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A allegata al presente decreto.
2. Sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali.
3. Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.
4. Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.
5. Le grandezze cui far riferimento per l'applicazione del presente decreto, sono definiti nell'allegato A che ne costituisce parte integrante.

# DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

5 dicembre 1997

## Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

### Art. 3.

#### Valori limite

1. Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono riportati in tabella B i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne.

### Art. 4.

#### Entrata in vigore

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dopo sessanta giorni.

Roma, 5 dicembre 1997

# DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

5 dicembre 1997

## Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

### ALLEGATO A

#### **Grandezze di riferimento: definizioni, metodi di calcolo e misure**

Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

1. il tempo di riverberazione (T), definito dalla norma ISO 3382:1975;
2. il potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti (R), definito dalla norma EN ISO 140-5:1996;
3. l'isolamento acustico standardizzato di facciata ( $D_{2m,nT}$ ), definito da:

$$D_{2m,nT} = D_{2m} + 10 \log T/T_0$$

# DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

5 dicembre 1997

## Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

Dove:

$D_{2m} = L_{1,2m} - L_2$  è la differenza di livello;

$L_{1,2m}$  è il livello di pressione sonora esterno a 2 metri dalla facciata, prodotto da rumore da traffico se prevalente, o da altoparlante con incidenza del suono di  $45^\circ$  sulla facciata;

$L_2$  è il livello di pressione sonora medio nell'ambiente ricevente, valutato a partire dai livelli misurati nell'ambiente ricevente mediante la seguente formula:  $L_2 = 10 \text{ Log} ( 1/n \sum 10^{L_i/10} )$

Le misure dei livelli  $L_i$  devono essere eseguite in numero di  $n$  per ciascuna banda di terzi di ottava. Il numero  $n$  è il numero intero immediatamente superiore ad un decimo del volume nell'ambiente; in ogni caso, il valore minimo di  $n$  è cinque;

$T$  è il tempo di riverberazione nell'ambiente ricevente, in sec;

$T_0$  è il tempo di riverberazione di riferimento assunto, pari a 0,5s;

# DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

5 dicembre 1997

## Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

4. il livello di rumore di calpestio di solai normalizzato ( $L_n$ ) definito dalla norma EN ISO 140-6:1996;
5.  $L_{ASmax}$ : livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow;
6.  $L_{Aeq}$ : livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A.

**Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:**

- a. indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti ( $R_w$ ) da calcolare secondo la norma UNI 8270:1987, Parte 7<sup>^</sup>, para. 5.1.
- b. indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata ( $D_{2m,nT,w}$ ) da calcolare secondo le stesse procedure di cui al precedente punto a.;
- c. indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato ( $L_{n,w}$ ) da calcolare secondo la procedura descritta dalla norma UNI 8270:1987, Parte 7<sup>^</sup>, para.5.2.

# DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

5 dicembre 1997

## Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

### Rumore prodotto dagli impianti tecnologici

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

- a) 35 dB(A)  $L_{Amax}$  con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
- b) 25 dB(A)  $L_{Aeq}$  per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.



# D.P.C.M. 5 dicembre 1997

TABELLA A - CLASSIFICAZIONI DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art. 2)

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

TABELLA B: REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Categorie di cui alla Tab. A	Parametri				
	$R_w$ (*)	$D_{2m,nT,w}$	$L_{n,w}$	$L_{ASmax}$	$L_{Aeq}$
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

(\*) Valori di  $R_w$  riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

Nota: con riferimento all' edilizia scolastica, i limiti per il tempo di riverberazione sono quelli riportati nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.

## D.P.C.M. 5 dicembre 1997

I valori dei requisiti acustici passivi cambiano in funzione della categoria di costruzione che si analizza.

Indice dell'isolamento standardizzato di facciata

Indice del potere fonoisolante apparente tra ambienti

Indice del livello standardizzato da calpestio

Livello sonoro massimo degli impianti a funzionamento discontinuo

Livello sonoro equivalente degli impianti a funzionamento continuo

Categoria	$R'_w$	$D_{2m,nT,w}$	$L'_{nW}$	$L_{ASmax}$	$L_{Aeq}$
D	55	45	58	35	25
A, C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B, F, G	50	42	55	35	35

**VALORI MINIMI**

**VALORI MASSIMI**

## QUANDO SI APPLICA IL DPCM 05/12/97?

- ⌘ Come detto il DPCM 05712/97 è un decreto attuativo della Legge 44/95 e indica solamente i valori limite da rispettare nelle diverse tipologie di uso degli edifici, ma non fornisce alcuna indicazione di quando sia obbligatorio rispettare tali limiti.

Infatti non vi è alcun riferimento a «nuove edificazioni» o «ristrutturazioni» o altri tipi di interventi edilizi.

- ⌘ L'indicazione di «quando» sia obbligatorio rispettare i limiti del suddetto DPCM, dovevano essere fornite con il decreto attuativo della Legge 447/95, art. 3, comma 1, lettera "f":

f) l'indicazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con, il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri **per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico;**

## QUANDO SI APPLICA IL DPCM 05/12/97?



- ⌘ Tale decreto attuativo non è ancora stato emanato e pertanto attualmente non vi è alcuna indicazione cogente a livello nazionale su quando sia obbligatorio rispettare i limiti del DPCM 05/12/97.
- ⌘ In tale vuoto normativo si è inserita la giurisprudenza, dove dalle varie sentenze in materia emerge il chiaro «obbligo» di rispettare i limiti del DPCM nelle nuove costruzioni. Nuove dal 1998 in poi.
- ⌘ Per gli interventi edilizi non riconducibili ad una «nuova costruzione», non vi sono ancora riferimenti in giurisprudenza.
- ⌘ Alcune Regioni hanno emanato delle linee guida in materia, per esempio in Toscana sono state emanate nel settembre 2006 e approvate con Delibera n°176 del 2007.

## QUANDO SI APPLICA IL DPCM 05/12/97?



- ⌘ In tali linee guida, che non sono cogenti, è indicato l'obbligo di rispettare i limiti del DPCM nei seguenti casi:
  - nuova costruzione compresi gli ampliamenti;
  - ristrutturazione edilizia limitatamente ai casi di demolizione e ricostruzione, e ai casi di ristrutturazione globale;
  - risanamento conservativo con contestuale cambio di destinazione d'uso;

## QUANDO SI APPLICA IL DPCM 05/12/97?



- ⌘ Più recentemente sono state emanate delle linee guida, non cogenti, anche per gli organi di controllo (Asl, Vigili Urbani, ecc...), con delibera n° 1018/2017. Anche in questo caso le linee guida non sono cogenti, infatti in esse vi è scritto: <<Le linee guida riportate nella pubblicazione possono costituire un utile strumento di indirizzo e comportamento omogeneo sul territorio regionale, che le diverse Amministrazioni interessate potranno applicare nei propri procedimenti amministrativi.>>
- ⌘ Inoltre le finalità delle linee guida sono espressamente dichiarata nel paragrafo “2. Finalità”, che riporta quanto segue:

## QUANDO SI APPLICA IL DPCM 05/12/97?



Le presenti linee guida hanno la finalità di consentire un'applicazione omogenea sul territorio regionale della vigente normativa in materia e di disciplinare nello specifico la gestione da parte delle Amministrazioni Comunali di competenza delle:

- a) modalità di presentazione e analisi della documentazione attestante il rispetto dei requisiti acustici degli edifici;
- b) modalità di effettuazione dei controlli sui requisiti acustici degli edifici.

⌘ Nelle linee guida è indicato di applicare il DPCM nei seguenti casi:

- a) per il rilascio di permessi di costruire o atti equivalenti o per la presentazione di SCIA relativi a interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, ampliamento, demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, ripristino di edifici crollati o demoliti;

## QUANDO SI APPLICA IL DPCM 05/12/97?



- b) per il rilascio di permessi di costruire o atti equivalenti o per la presentazione di SCIA o CILA relativi a interventi su edifici esistenti quali, ad esempio, gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, restauro e risanamento conservativo e manutenzione straordinaria e gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, che interessino le parti dell'edificio soggette al rispetto dei requisiti acustici passivi regolamentati dal DPCM 05/12/1997, come desumibile dal decreto stesso.
- In merito alle ristrutturazioni edilizie sono riportati anche degli esempi.



## QUANDO SI APPLICA IL DPCM 05/12/97?

**Tabella 1 – Esempi di interventi di ristrutturazione e requisiti acustici da rispettare**

Tipologia di interventi	Requisiti da rispettare
Frazionamento in verticale di unità immobiliare con rifacimento di impianti	$R_w, L_{ASmax}, L_{Aeq}$
Sostituzione di serramenti di facciate	$D_{2m,nT,w}$
Frazionamento in orizzontale di unità immobiliare con demolizione delle pavimentazioni e rifacimento di impianti	$R_w, L_{ASmax}, L_{Aeq}, L_{n,w}$
Rifacimento pavimentazioni con demolizione del massetto di sottofondo tra unità immobiliari distinte	$L_{n,w}$
Rifacimento di colonne di scarico; sostituzione/installazione di impianti	$L_{ASmax}, L_{Aeq}$

## QUANDO SI APPLICA IL DPCM 05/12/97?



- ⌘ Se le linee guida della regione non sono cogenti, lo sono invece i regolamenti edilizi. Alcuni comuni hanno inserito nei loro regolamenti alcune indicazioni in merito all'obbligo del rispetto del DPCM 05/12/97.
- ⌘ Purtroppo non sono scritti in modo chiaro e/o facilmente applicabile, vediamo alcuni esempi.

## QUANDO SI APPLICA IL DPCM 05/12/97?



Regolamento edilizio Prato

Art. 67 Isolamento acustico

Negli edifici di nuova costruzione, negli interventi di cambio di destinazione d'uso e nelle divisioni in più unità immobiliari, devono essere adottati sistemi di isolamento acustico, **nel rispetto della normativa vigente**.

I materiali usati devono garantire **un'adeguata** protezione acustica degli ambienti per quanto concerne:

- i rumori di calpestio, di traffico, di gestione e uso di impianti installati nel fabbricato;
- i rumori ed i suoni aerei provenienti da locali e spazi contigui anche destinati a servizi comuni;
- i rumori provenienti da attività commerciali e/o artigianali.

## QUANDO SI APPLICA IL DPCM 05/12/97?



Regolamento edilizio Montemurlo

Art. 160 – Prescrizioni minime

2. Negli edifici di nuova costruzione, negli interventi di cambio di destinazione d'uso e nelle divisioni in più unità immobiliari, devono essere adottati sistemi di isolamento acustico, nel rispetto della normativa vigente.

## QUANDO SI APPLICA IL DPCM 05/12/97?

Regolamento edilizio Firenze

Art. 37 punto 3

<b>Creazione di nuovi alloggi per frazionamento o mutamento d'uso – Requisiti</b>	
<i>Isolamento acustico</i>	Come da vigente normativa per le nuove costruzioni (L. 447/1995 e DPCM 5/12/97) limitatamente agli elementi che costituiscono nuova partizione tra le unità immobiliari

## QUANDO SI APPLICA IL DPCM 05/12/97?



Regolamento edilizio Sesto Fiorentino

Art. 4.1.8 – Isolamento acustico

1. Nei nuovi interventi è obbligatorio il rispetto dei requisiti acustici, così come definiti nel D.P.C.M. del 5/12/97 e successive modifiche e integrazioni, in riferimento ai rumori esterni, ai rumori provenienti da altre unità abitative, ai rumori da calpestio e da impianti.

2. Negli interventi sugli edifici esistenti è obbligatorio l'adeguamento delle sole strutture oggetto d'intervento, alle prescrizioni di cui allo stesso D.C.P.M. 5/12/97 e s.m.i.

## QUANDO SI APPLICA IL DPCM 05/12/97?

Regolamento edilizio Calenzano

Art. 64 – Requisiti acustici passivi degli edifici

I progetti riguardanti le categorie di edifici elencate nella tabella A del D.P.C.M. 05/12/1997, nonché i progetti riguardanti edifici pubblici, realizzati mediante interventi di nuova costruzione, ampliamento, sostituzione edilizia e ristrutturazione edilizia con demolizione e fedele ricostruzione, devono essere corredati dai seguenti documenti:

Certificato acustico preventivo di progetto

Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici

Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia con incremento di unità immobiliari e/o cambio di destinazione d'uso, la verifica del rispetto dei requisiti acustici passivi è limitata alle parti oggetto di intervento ed è attestata dal Certificato di Conformità costituito da un'autocertificazione redatta e firmata dal progettista congiuntamente al costruttore e al direttore dei lavori.

## QUANDO SI APPLICA IL DPCM 05/12/97?

Tornando alla regione Toscana, nel «modulo di Attestazione asseverata di agibilità» al punto 9 viene chiesto:

### 9) Tutela dall'inquinamento acustico

**Che l'intervento:**

- 9.1.  **non rientra** nell'ambito di applicazione del d.P.C.M. 5 dicembre 1997
- 9.2.  **rientra** nell'ambito di applicazione del d.P.C.M. 5 dicembre 1997 e pertanto
  - 9.2.1  **si allega attestazione conclusiva** di rispetto dei requisiti acustici degli edifici corredata di **relazione** di prova in opera a firma di tecnico competente in acustica ambientale ai sensi delle linee guida regionali di cui alla dgr. 1018/2017.

In base a quanto esposto fino ad ora, l'intervento rientra o no nel campo di applicazione del DPCM 05/12/1997?



## FAQ REGIONE TOSCANA SULLE LINEE GUIDA



La regione Toscana nel seguente sito:

<http://www.regione.toscana.it/-/faq-su-requisiti-acustici-passivi-degli-edifici->

ha pubblicato una serie di risposte ai quesiti sulle linee guida per i controlli dei RAP.

Di seguito si riportano le più interessanti.

## FAQ REGIONE TOSCANA SULLE LINEE GUIDA



1. **Domanda** - Non è chiaro se le Linee Guida sono già in vigore oppure se esse devono essere ritenute cogenti solo se recepite dai Comuni. In questo caso i Comuni come recepiscono le Linee Guida? Attraverso la modifica del Regolamento Edilizio?

**Risposta** – Le linee guida non necessitano di ulteriori atti per essere ritenute cogenti. Si sottolinea che le linee guida non sono atti normativi che stabiliscono limiti e vincoli, ma uno strumento per semplificare e regolamentare le modalità di effettuazione dei controlli per il rispetto dei requisiti acustici passivi definiti dalla normativa vigente ed in particolare dal D.P.C.M. 05 dicembre 1997.

## FAQ REGIONE TOSCANA SULLE LINEE GUIDA



**2. Domanda** - Non è chiaro se le Linee Guida si applicano ai permessi di costruire, SCIA e altre comunicazioni richieste per l'inizio dell'attività edilizia presentate successivamente all'"entrata in vigore" delle stesse oppure esse sono retroattive, cioè si applicano per la verifica di interventi già eseguiti a quella data.

**Risposta** – Come indicato nella risposta alla domanda 1, le linee guida non sono atti normativi e quindi non vi è la necessità di gestire un eventuale transitorio. Esse, così come la modulistica collegata approvata con Decreto Dirigenziale 15328/2017 sono quindi applicabili anche ai procedimenti in corso.

## FAQ REGIONE TOSCANA SULLE LINEE GUIDA



3. **Domanda** - La Modulistica per l'attestazione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici approvata con decreto del 24.10.17 n. 15328 vale anche se le Linee Guida non sono "entrate in vigore"?

**Risposta** – Si veda risposta alla domanda 1

## FAQ REGIONE TOSCANA SULLE LINEE GUIDA



14. **Domanda** - L'attestazione conclusiva è redatta secondo quanto indicato nell'allegato 1-C dovrà contenere gli esiti delle verifiche delle prestazioni acustiche in opera effettuate obbligatoriamente da un parte del tecnico competente in acustica ambientale. L'attestazione conclusiva è obbligatorio solo nei seguenti casi:

a) nuove costruzioni;

b) ampliamenti/ristrutturazioni di edifici destinati ad attività per l'infanzia, attività scolastica, attività sanitaria, attività sportiva, attività ricreativa e a pubblici esercizi ove è previsto l'impiego di impianti di diffusione sonora. Si chiede quindi conferma che l'attestazione conclusiva quindi non dovrà essere prodotta nei casi di ristrutturazione di edifici abitativi.

## FAQ REGIONE TOSCANA SULLE LINEE GUIDA



**Risposta – Si conferma la correttezza di quanto desunto.** Si precisa che in merito a ristrutturazioni di edifici abitativi, in considerazione della infinita varietà dei casi, è stato ritenuto opportuno non prevedere l'obbligo tassativo dell'attestazione conclusiva. L'effettiva necessità di effettuare misure di verifica sarà asseverata dal tecnico incaricato sulla base di quanto predisposto in sede di valutazione previsionale e/o da quanto da lui ritenuto necessario sulla base degli interventi eseguiti. Le eventuali verifiche strumentali, saranno comunque limitate, per i requisiti interessati, alle sole parti modificate o ai locali direttamente interessati dalle stesse.

## FAQ REGIONE TOSCANA SULLE LINEE GUIDA



Per esempio nel caso di semplice sostituzione di infissi senza modifica delle dimensioni, si ritiene idoneo che la modifica migliorativa, evidenziata anche nella valutazione preliminare, sia asseverata come correttamente eseguita allegando eventualmente la scheda tecnica dei nuovi infissi sostitutivi con le caratteristiche di isolamento degli stessi risultanti migliorativi (o al limite non peggiorativi) rispetto al preesistente. Nel caso invece di modifica delle superfici apribili/illuminanti di facciata, si ritiene idonea l'effettuazione di verifiche nelle sole stanze interessate e non a tutta l'unità immobiliare, facendo comunque sempre riferimento a quanto previsto in sede di valutazione previsionale.

## FAQ REGIONE TOSCANA SULLE LINEE GUIDA



**12 Domanda** - Se nel frazionamento in orizzontale di unità immobiliare con demolizione delle pavimentazioni (quindi senza demolizione del massetto) è di fatto impossibile il raggiungimento del requisito di calpestio. Questo preclude preventivamente la possibilità di un frazionamento?

**Risposta** in caso di frazionamento e quindi con la creazione di nuove unità immobiliari il rispetto dei requisiti acustici passivi è sempre dovuto. Conseguentemente, se tale rispetto non è conseguibile, il frazionamento è preventivamente precluso.



## FAQ REGIONE TOSCANA SULLE LINEE GUIDA



13. **Domanda** - Il rifacimento di pavimentazioni con demolizione del massetto di sottofondo tra unità immobiliari distinte, così come descritto in tabella è un intervento di manutenzione straordinaria non contestuale a frazionamento o a cambio di destinazione. Nel caso in cui nonostante la realizzazione del doppio massetto risulti, secondo i calcoli previsionali, l'impossibilità del raggiungimento dell'isolamento al calpestio richiesto si deve rinunciare all'intervento? Non sembra ammessa la possibilità di dimostrare con il calcolo che si è ottenuto comunque un miglioramento.

## FAQ REGIONE TOSCANA SULLE LINEE GUIDA



**Risposta** In caso di intervento di manutenzione straordinaria su unità immobiliari esistenti ad uso abitativo, dove non sono rispettati i requisiti acustici passivi richiesti, qualora in fase di valutazione previsionale sia dimostrata in modo più che esauriente **l'impossibilità tecnica** del raggiungimento di detti requisiti, l'intervento è da ritenersi comunque eseguibile purché si dimostri, sempre in fase di valutazione previsionale, il raggiungimento di un miglioramento rispetto allo stato esistente.

## **COSA FANNO NELLE ALTRE REGIONI?**



Non tutte le regioni hanno legiferato in materia e tra quelle che lo hanno fatto nessuna ha approfondito l'argomento dando chiare indicazioni, ad esclusione della regione Sardegna.

Di seguito si riportano le più rilevanti norme regionali.

## SARDEGNA



La regione Sardegna ha preso in considerazione tutti i problemi esposti ed ha quindi fornito delle alternative, vediamo come. La norma di riferimento è la Delibera 50/4 del 2015 dove nel campo di applicazione, all'art. 2, indica:

<<Le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 si applicano alla progettazione e realizzazione di ambienti abitativi, per i quali debba essere rilasciato il permesso di costruire per gli interventi sotto riportati:

- nuova costruzione;
- ampliamento e ristrutturazione di costruzioni esistenti che già rispettano il D.P.C.M. 5 dicembre 1997;
- ristrutturazione edilizia limitatamente ai casi di demolizione e ricostruzione, e ristrutturazione globale;
- risanamento conservativo con contestuale cambio di destinazione d'uso.>>

## SARDEGNA



Cosa succede se la verifica in opera non è positiva? E' chiaramente indicato all'art. 3:

<<In sede di rilascio del certificato di agibilità, qualora risulti assente la succitata asseverazione, o, in alternativa, il collaudo acustico con esito positivo, il richiedente dovrà provvedere alla classificazione acustica degli edifici ai sensi della norma UNI 11367 del 2010 o UNI 11444 del 2012, a cura del tecnico competente, presentando al Comune la relativa documentazione.

In tal caso vista la mancanza di attestazione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, il Comune rilascerà il certificato di agibilità nel quale verrà riportata apposita annotazione in merito, allegando allo stesso la documentazione di classificazione acustica ai sensi delle succitate norme UNI.>>

# CALABRIA



## LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 19-10-2009

### Art. 24

3. A fine lavori tutti gli edifici, ai sensi del DPCM 05/12/1997, devono essere corredati da certificato di collaudo acustico relativo ai requisiti passivi rilasciato da tecnico abilitato riconosciuto Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

5. Il certificato di collaudo acustico dovrà essere presentato al Comune in allegato alla richiesta per il rilascio del certificato di agibilità, pena la nullità dell'atto.

# UMBRIA



LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2015, n. 1.

Art. 196

(Requisiti acustici passivi degli edifici)

1. I progetti relativi a nuove costruzioni e quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione Urbanistica di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f) devono essere corredati del progetto acustico,

sulla base dei criteri determinati all'articolo 128 delle norme regolamentari, Titolo III. Il progetto acustico, predisposto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal d.p.c.m. 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali, è redatto da un tecnico competente in acustica ambientale o da un tecnico abilitato alla progettazione edilizia del fabbricato oggetto dell'intervento.

## UMBRIA



2. La certificazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto di isolamento acustico è resa dal direttore dei lavori ai fini dell'agibilità. Il comune provvede ad effettuare, con il supporto tecnico dell'ARPA, controlli a campione per verificare la conformità delle opere con le previsioni del progetto.



## TRENTO



DPGP N° 38-110/LEG 1998 art. 13

1. Ai fini della prevenzione dell'inquinamento acustico negli edifici restano applicabili le norme tecniche stabilite dall'articolo 18 della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, nonché dagli articoli 14, 15 e 21, comma 2, del D.P.G.P. 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg.. Fermo restando il carattere orientativo dei contenuti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), del D.P.G.P. 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg., la relazione acustica prevista dalle citate norme deve attestare l'avvenuta verifica del potere fonoisolante degli elementi costruttivi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del medesimo D.P.G.P. 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg.

## TRENTO



DPGP N° 38-110/LEG 1998 art. 13

2. Le disposizioni citate al comma 1 si applicano esclusivamente agli edifici di nuova realizzazione, alle ristrutturazioni e agli ampliamenti significativi, limitatamente alle parti nuove.

3. La realizzazione degli interventi soggetti alle disposizioni di cui al comma 1, in assenza della relazione acustica o in difformità a quanto in essa contenuto, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 20.000 euro.)